

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Roberto Rossi _____

in qualità di legale rappresentante della Lista Civica ENERGIA CIVICA – CON VOI PER CHIOGGIA

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE PiTESAI – VAS Codice Procedura n. 5823

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

All. 3_PiTESAI Golfo di Venezia-Chioggia

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato 3 – PiTESAI Golfo di Venezia-Chioggia

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Chioggia 13/09/2021

(inserire luogo e data)

Il dichiarante



(Firma)



Energia Civica – con voi per Chioggia
Legale rappresentante Rossi Roberto
Sede Legale Via Marco Polo 68/C – 30015 Chioggia (Ve)
C.F. 91025570275
E Mail : info@energiacivica.it
PEC: mariarosa.boscolochio@peciscritti.opivenezia.it

Spett.le Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
cress@pec.minambiente.it

Oggetto: Osservazione per la esclusione delle acque del Golfo di Venezia dall'ambito del PiTESAI e per la dismissione delle relative concessioni di ricerca e coltivazione idrocarburi.

Spett.le Ministero, con la presente si vuole alzare un grido d'allarme per il territorio di Chioggia, comune nella laguna sud di Venezia, per quanto riguarda:

- il già precario ambiente marino dell'alto Adriatico,
- la difficile compatibilità con la presenza nelle acque al largo di Chioggia delle "Tegnue", un ambiente ricco di vita e biodiversità, definite le barriere coralline dell'Adriatico e riconosciute Sito d'Interesse Comunitario,
- il grave danno che conseguirebbe per l'economia peschereccia già colpita da una normativa europea veramente stridente e da una situazione economica generale aggravata dalla ancora persistente pandemia COVID,
- dal flagello delle "acque alte" che moltissimi danni hanno provocato in questi ultimi anni e preso atto che non è ancora definita l'entrata in funzione del sistema MoSE.

Si inviano pertanto le seguenti osservazioni al PiTESAI e le criticità rilevate.

Il "PiTESAI, Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" (sottinteso 'alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi') di cui all'articolo 11-ter del Decreto Legge 135/2018, ora in procedura di VAS e consultabile nel sito " va.minambiente.it/it-IT " con il numero di Codice Procedura n. 5823, nel Documento "Proposta di Piano", a pag. 14 riferisce puntualmente che :

"Con l'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", così come modificato dall'art. 26, comma 2, della Legge 21 luglio 2002, n. 179, è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Successivamente con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato stabilito che tale divieto "si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la

non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione".

In base all'art. 6, comma 17, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i. sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette."

Ancora nel medesimo documento, alle pag. 35-36 si qualifica tale "Divieto di prospezione ricerca e coltivazione nel Golfo di Venezia, ... (art. 8 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112)", quale "Vincolo assoluto" ancorchè "(in attesa dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Ambiente-ISPRA, sulla base di specifici studi in corso, dell'assenza di rischi di subsidenza sulle coste)".

Più avanti, viene affermato che "Per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, il presente Piano determina preliminarmente l'ambito territoriale di riferimento delle aree da valutare nel PiTESAI ... [partendo] dalla operazione di sovrapposizione delle aree che si individuano tramite i seguenti criteri A. Criterio geologico ..., B. Criterio minerario ..., C. Criterio geo-amministrativo ..." (pag. 161-162) e poi "effettuando l'operazione di sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio D. dei vincoli assoluti, cioè quelli derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine -criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere-", che sono indicati corrispondenti a quelli come sopra indicati (ovverosia ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 Legge 9/1992 come modificato dall'art. 26, comma 2 della Legge 179/2002 e secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 112/2008) (pg. 163).

In tal modo viene quindi indicato che le suindicate "acque del Golfo di Venezia" non rientrano nel "predetto ambito territoriale di riferimento per il presente Piano", come ribadito nella successiva pg. 164: "Pertanto dalla sovrapposizione delle aree di cui ai criteri delle lettere A, B, C, andando ad effettuare la sottrazione delle aree di cui al criterio della lettera D, il presente Piano determina la cartografia finale delle aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento del PiTESAI (Figura 3.1-10)."

Peraltro, in contraddizione con queste precedenti affermazioni, la stessa "Figura 3.1-10: Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI", inserita a pag. 166, indica, tra quelle rappresentate a colore blu come costitutive di tale ambito di riferimento del PiTESAI, anche ampia parte delle aree a est e nord-est del Delta del Po, prospicienti le coste del Veneto, che ricadendo nella fascia compresa tra i paralleli della foce del Po di Goro (il ramo più a sud del Delta) e della foce del Tagliamento (che fa confine tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia), per quanto sopra detto non vi devono far parte.

Si deve quindi provvedere alla rettifica di tale errore materiale di contraddizione.

Inoltre, nelle successive pagine 166-171, nelle quali vengono specificate le diverse casistiche di aree ricadenti nell'ambito del PiTESAI, al termine dell'elencazione dei casi delle aree da considerare "idonee" (per la presentazione di nuove istanze, o per la prosecuzione di procedimenti) o "compatibili" (alla prosecuzione delle attività già in essere), viene affermato che "le altre concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle cinque

predette situazioni, resteranno in vigore fino alla scadenza, senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino. Al riguardo si evidenzia che in questa casistica rientrano anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi nella zona dell'Alto Adriatico (... [ai sensi delle predette disposizioni dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 come modificato dall'art. 26, comma 2, della Legge 21 luglio 2002, n. 179, e come precisato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112] ...) che vengono assimilate alla gestione dei casi di concessioni in mare con infrastrutture che si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, e sono riferite a concessioni in stato di improduttività da più di 5 anni (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario".

Al riguardo appare opportuno inserire nel testo del documento di Piano la precisazione che tale assimilazione delle aree "delle acque del Golfo di Venezia" a quelle obbligate alle operazioni di dismissione e ripristino, nel merito opportuna, vale appunto solo per il riconoscimento della condizione di improduttività delle relative concessioni e le conseguenti disposizioni di dismissione e ripristino, e non anche per la prosecuzione fino a scadenza delle concessioni, ma al contrario per il riconoscimento della loro decadenza.

E inoltre, se la precedente segnalata contraddizione è stata risolta rettificando l'illustrazione e confermando la loro esclusione dal PiTESAI, anche la precisazione che tale assimilazione viene operata solo contestualmente alla definizione e adozione del PiTESAI senza che perciò tali aree (e le relative suddette disposizioni) siano da considerare rientranti nell'ambito territoriale e amministrativo del PiTESAI.

Chioggia 13/09/2021

